

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020
367/2020/E/EEL

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI ANNI 2018 E 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1128 riunione del 6 ottobre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020 (di seguito: determinazione 5/2020).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 16, 42, 45, 58, 109 e 125 del TIQE prevedono, per le imprese distributrici di energia elettrica, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati di continuità e qualità commerciale del servizio di distribuzione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- per la comunicazione dei dati di qualità relativi all'anno 2019, la data del 31 marzo 2020 è stata posticipata al 30 aprile 2020 con la determinazione 5/2020, attuativa della deliberazione 59/2020/R/com;
- successivamente alle scadenze di cui ai precedenti alinea, la Direzione Infrastrutture ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi:
 - all'anno 2018 di cui agli articoli 16, 42, 45 e 58 del TIQE da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento e di cui agli articoli 109 e 125 del TIQE da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella B allegata al presente provvedimento;
 - all'anno 2019 di cui agli articoli 16, 42, 45 e 58 del TIQE da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella C allegata al presente provvedimento e di cui

agli articoli 109 e 125 del TIQE da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella D allegata al presente provvedimento;

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento le suddette imprese distributrici non hanno adempiuto ai suddetti obblighi di comunicazione;
- gli obblighi di comunicazione sono strumentali alla vigilanza dell’Autorità circa il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria da parte di ogni impresa distributtrice;
- l’azione di vigilanza dell’Autorità viene esercitata a partire dall’analisi dei dati comunicati dalle imprese distributtrici.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare alle imprese distributtrici elencate nelle Tabella A, B, C e D, l’adempimento agli obblighi di cui agli articoli 16, 42, 45, 58, 109 e 125 del TIQE, entro il 6 novembre 2020;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte delle imprese distributtrici elencate nelle Tabella A, B, C e D, entro la data di cui al precedente alinea, costituisca presupposto per l’avvio di un’istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare alle imprese distributtrici elencate nelle Tabella A, B, C e D allegate al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 6 novembre 2020, all’adempimento, tramite il sistema telematico dell’Autorità, degli obblighi di comunicazione disciplinati dagli articoli 16, 42, 45, 58, 109 e 125 del TIQE, per gli anni 2018 e 2019;
2. che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. possa costituire presupposto per l’avvio di un’istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributtrici elencate nelle Tabella A, B, C e D e di provvedere alla riapertura del sistema telematico per permettere l’adempimento agli obblighi di comunicazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini